

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 128

del 31/01/2013

SERVIZIO N. V

Oggetto: Art. 51 Regolamento di Contabilita' - Impegno e liquidazione Canone Speciale
Tv Rai con fondi a calcolo .-

L'anno duemilatredici, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea in data 22/11/95 con Deliberazione n° 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11.04.1997, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: **SIG. ALDO COPPI**

IL SEGRETARIO

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Ufficio Economato Sig.ra Brammerini Vilma riguardante: "Art. 51 Regolamento di Contabilita' - Impegno e liquidazione Canone Speciale Tv Rai con fondi a calcolo";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dalla Assemblea in data 22.11.1995 con deliberazione n. 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11.04.1997;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la spesa di € **401,76** al Cap. 227.00/2013 come meglio specificato in proposta.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



EC - 2013 - 15

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

ECONOMATO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE TV RAI CON FONDI A CALCOLO ART 51
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
22700		2013		Euro 401,76				

Si attesta che le somme impegnate e liquidate con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**AL SEGRETARIO
SIG. ALDO COPPI**

SEDE

OGGETTO: *Impegno E Liquidazione Canone Speciale Tv Rai Con Fondi A
Calcolo Art. 51 Regolamento Di Contabilita'*

PREMESSO CHE:

*il Regio Decreto-Legge n.246 del 21 Febbraio 1938 all'art 1
– Dell'abbonamento alle radioaudizioni statuisce:*

“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.”

CHE la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato, confermato e ribadito che la natura del canone è squisitamente tributaria. Non si tratta pertanto di una spontanea sottoscrizione per l'erogazione di un servizio, ma di una imposizione che nasce dalla detenzione di un qualsiasi apparecchio adibito (o comunque adattabile) alla ricezione di trasmissioni radio-televisive.

Il presupposto impositivo dunque è la disponibilità di un apparecchio “atto od adattabile” alla ricezione di un segnale radio-televisivo;

CHE nell'anno 2008 l'ADUC (associazione per i diritti dei consumatori), avanzò un formale interpello all'Agenzia delle Entrate, perché venisse chiarita la portata del provvedimento circa le tipologie di apparecchiature il cui possesso facesse automaticamente scattare l'obbligo tributario che così rispose:

**“AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 102 del 19/03/2008**

Con consulenza giuridica n., concernente chiarimenti in merito alla corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi dell'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, l'ADUC ha esposto il seguente

QUESITO

l'ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – ha chiesto chiarimenti in merito all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione in dipendenza del possesso di determinati apparecchi.

In particolare l'ADUC chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi:

- 1. computer senza collegamento Internet;*
- 2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico(56k);*
- 3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl);*
- 4. computer senza monitor;*
- 5. monitor senza computer;*
- 6. modem Adsl;*
- 7. modem analogico 56k;*
- 8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video;*
- 9. videocellulare;*
- 10. videocitofono;*
- 11. videocamera digitale con display;*
- 12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video;*
- 13. videoregistratore Vhs;*
- 14. riproduttore Dvd;*
- 15. decoder.*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. "televisione") sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, il detentore di "(...) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (...)"

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(...) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (...)"

La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa" (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002).

Sull'argomento in trattazione é intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).

Per quanto attiene, invece, l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che:

"non é fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, é la detenzione degli apparecchi (ed é questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione(genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole."

In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione.

In conclusione, la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder così come elencati nel quesito in esame, é correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

CHE rispetto al normale canone per le famiglie c'è la fattispecie definita "canone speciale" ovvero quello dovuto per la detenzione di apparecchi radio televisivi al di fuori dell'ambito familiare.

La tipologia "speciale" fu introdotta fin da subito con il comma 2 dell'art. 10 del Regio Decreto Legge 23 Ottobre 1925, n. 1917 ("Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria");

PREMESSO che la RAI SpA di Torino P.IVA : 06382641006 ha trasmesso con prot 6904031 FI 01 AV ABARS richiesta di pagamento canone speciale di Euro 401,76 intestato Comunità Montana del Monte Amiata Zona I1;

CHE l'Ente detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive;

tutto ciò premesso lo scrivente Ufficio propone di voler adottare determinazione con cui disponga di :

1) autorizzare l'Economo dell'Ente al pagamento del canone di cui in premessa con l'intestazione corretta ;

2) impegnare la somma di Euro 401,76 a valere sul capitolo 22700 presente Bilancio;

3) liquidare e pagare alla RAI SpA di Torino P.IVA : 06382641006 la somma di Euro 401,76 ;

4) imputare la somma di Euro 401,76 a valere sul capitolo 22700 giusto l'impegno di cui al punto 1) del presente atto;

3) considerare che il presente atto risulta escluso dalle norme sulla tracciabilità dei flussi di cui all'art 3 legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal DL 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17.12.2010 .

Tale esclusione viene ulteriormente chiarita con Determinazione dell' AVCP n. 10 del 22.12.2010 che puntualizza al n. 2.3 quanto già specificato nella Determinazione n. 08 del 18.11.2010. Vengono di fatto escluse le spese effettuate dall'Economo e disciplinate dal Regolamento di Contabilità in ossequio agli artt n 152 e n 153 del TUEL .

Nella fattispecie il Regolamento di Contabilità dell'Ente , approvato con Delibera Assembleare n. 66 del 22.11.95 e successivamente modificato con Delibera Assembleare n. 20 del 11.04.97, statuisce con l'art 51 il sostenimento delle minute spese d'ufficio, piccole spese di manutenzione immobili ed automezzi, stampati, cancelleria, postali, libri , abbonamenti a riviste, facchinaggio etc a cura dell'Economo da effettuarsi tramite le procedure e nei limiti previsti dagli istituti del Fondo Economico relativo ai pagamenti in contanti e delle Note a Calcolo mediante redazione di buoni contenenti descrizione qualità quantità e prezzi degli articoli ordinati. Questo atto si configura nella casistica delle Note a Calcolo.

Arcidosso lì 26.01.13

*L'ECONOMO
Vilma Brammerini*

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

Dal..... al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

